

***NORME LEGISLATIVE
DI CONTROLLO
DELLE AGENZIE,
AZIENDE, ENTI ED ISTITUTI***



1966-2013

1 agosto 1966 – 28 agosto 2013 - I testi qui riportati hanno valore puramente informativo
In caso di discordanza prevale il testo riprodotto sul Bollettino ufficiale a mezzo stampa.

LEGGE REGIONALE 1 agosto 1966, n.5

Controllo degli enti regionali.

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1971, n.27

Norme in materia di nomina e di durata negli incarichi di Amministrazione degli Enti pubblici, per i quali il Presidente della Giunta o gli Assessori debbono procedere a nomine, designazioni o intese *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 23 agosto 1995, n.20)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 novembre 1986, n. 165

Indennità degli amministratori degli Enti regionali.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1995, n°14

Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 23 agosto 1995, n.20 -28 dicembre 2009, n.5)*

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1995, n.20

Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 1 giugno 1999, n.24 – 30 giugno 2011, n.12)*

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n.25

Proroga dei termini di scadenza degli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali.

LEGGE REGIONALE n.10 del 29 aprile 2013

Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale *(BURAS n.21 del 9 maggio 2013)*

DPG n. 113 DEL 5 agosto 2013 - Prot. n. 20700

Oggetto: Legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, art. 6, comma 4 bis e Legge regionale 29 aprile 2013, n. 10. - Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti degli organi di controllo degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale.

DPG n. 118 DEL 28 agosto 2013 - Prot. n. 22142

Oggetto: Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti degli organi di controllo degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. Rettifica decreto Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013.

LEGGE REGIONALE 1 agosto 1966, n.5**Controllo degli enti regionali.****Art.1**

Gli enti regionali aventi personalità giuridica ed istituiti con legge regionale, nonché gli enti istituiti con legge dello Stato, ma sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione regionale, sono tenuti a presentare entro il 30 settembre di ogni anno all'Amministrazione regionale il bilancio preventivo con la relazione illustrativa dei programmi di attività per l'anno successivo.

Gli stessi enti sono tenuti a presentare all'Amministrazione regionale il bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art.2

La Giunta regionale allega agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda i bilanci preventivi e le relazioni illustrative dei programmi annuali degli enti di cui all'art.1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale; trasmette inoltre entro il 31 luglio di ogni anno i bilanci consuntivi degli enti stessi relativi all'esercizio precedente per l'approvazione da parte del Consiglio regionale.

La Giunta regionale provvede a far apportare ai programmi annuali degli enti di cui all'articolo 1 tutte le variazioni conseguenti alle modifiche che il Consiglio regionale delibera di apportare ai bilanci preventivi ed alle relazioni illustrative dei programmi annuali degli enti stessi.

Art.3

Gli enti di cui all'articolo 1 sono obbligati a fornire al Consiglio regionale e alle Commissioni permanenti dello stesso informazioni, notizie e documenti che vengano ad essi richiesti.

Su richiesta dei presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale, competenti per materia, la Giunta regionale fornirà alle stesse copia dei verbali dei collegi sindacali degli enti istituiti con legge regionale.

Art.5

Le indennità spettanti ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione, ai presidenti ed ai componenti dei collegi dei revisori dei conti o dei collegi sindacali per l'esercizio delle funzioni, per la partecipazione ai lavori e per le trasferte, sono stabiliti, in misura uniforme per i vari enti, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Tale decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

E' vietata la corresponsione di qualunque indennità ulteriore, sotto qualunque titolo.

Art.6

Nel caso di mancato o intempestivo adempimento agli obblighi di cui agli articoli 1 e 4 ed all'ultimo comma dell'art.5, il Presidente della Giunta regionale provvede, con le modalità previste dalle leggi istitutive degli enti, o di trasferimento delle competenze in materia di vigilanza, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione.

Art.7

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale emanerà conseguenti modifiche alle norme regolamentari relative alla vigilanza degli enti di cui all'art.1.

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1971, n.27

Norme in materia di nomina e di durata negli incarichi di Amministrazione degli Enti pubblici, per i quali il Presidente della Giunta o gli Assessori debbono procedere a nomine, designazioni o intese *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 23 agosto 1995, n.20)*

Art.1

(Come modificato dall'art.32 della LR.n.20/95)

I Presidenti ed i componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali di istituti, aziende o enti pubblici, nominati dall'Amministrazione regionale, restano in carica per la durata di un ciclo amministrativo e non possono essere riconfermati più di una volta.

Anche i componenti per i quali organi della Regione provvedono a designazioni o intese non possono essere segnalati o graditi per più di due volte.

I Presidenti ed i componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali di nomina regionale che, all'entrata in vigore della presente legge, siano in carica oltre i tempi fissati nel primo comma, dovranno essere sostituiti entro 90 giorni.

Art.2

La Commissione permanente del Consiglio regionale competente per materia, sulla base dei documenti, delle relazioni e di tutti gli atti che ha la facoltà e il potere di richiedere agli enti, istituti o aziende regionali, effettuerà un controllo annuale per verificare la rispondenza dell'attività dell'Ente alle linee politiche della Regione.

A verifica avvenuta, la Commissione, ove lo ritenga opportuno, provvederà, con relazione scritta, a comunicare l'esito al Consiglio regionale.

GIAGU DE MARTINI

=====

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 novembre 1986, n. 165

Indennità degli amministratori degli Enti regionali.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Visto l'art. 2, III comma, lett. a) della legge regionale 7.1.1977, n.1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
Vista la legge regionale 1° agosto 1966, n.5, recante norme sul controllo degli Enti regionali;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n.371 del 19 dicembre 1985;
Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 24 luglio 1986, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

Emana

il seguente regolamento, avente ad oggetto: "indennità degli amministratori degli Enti regionali".

Art.1

Ai fini della determinazione della indennità spettante ai Presidenti ed ai componenti dei Consigli di amministrazione, ai Presidenti ed ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti o dei Collegi sindacali per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione ai lavori, gli Enti indicati nell'art.1 della legge regionale 1° agosto 1986, n.5, sono ripartiti nei seguenti due gruppi:

1° gruppo:

- Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF);
- Ente Minerario Sardo (E.M.SA.);
- Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST);
- Ente Sardo Industrie Turistiche (ESIT);
- Ente di Sviluppo in Sardegna (ETFAS);
- Ente Autonomo del Flumendosa (EAF).

2° gruppo:

- Istituto Zootecnico e Caseario (I.Z.C.);
- Istituto Incremento Ippico (I.I.I.);
- Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.);
- Centro Regionale Agrario Sperimentale (CRAS);
- Stazione Sperimentale del Sughero (S.S.S.);
- Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE).

Art.2

La misura delle indennità di cui al precedente art. 1 è così determinata:

Consiglio di Amm/ne	1° Gruppo	2° Gruppo
- Presidente	L. 700.000 mensili	450.000 mensili
- Vice-Presidente	L.1.500.000 annue	1.000.000 annue
- Consiglieri	L. 750.000 annue	550.000 annue
Collegio Sindacale		
- Presidente	L.1.500.000 annue	1.000.000 annue
- Sindaci effettivi	L. 750.000 annue	550.000 annue
- Sindaci supplenti	L. 350.000 annue	250.000 annue

Art.3

Ai Commissari straordinari spettano le indennità nella misura prevista per i Presidenti del Consiglio di amministrazione dei rispettivi Enti.

Ai Commissari straordinari dei Consorzi di Bonifica competono le indennità nella misura prevista per i Presidenti del Consiglio di amministrazione degli Enti del 2° gruppo. (*Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione Sarda - addì 5 dicembre 1986 - registro 6 - Atti di Governo - foglio n. 63*)

=====

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1995, n°14

Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 23 agosto 1995, n.20 – 28 dicembre 2009, n.5)*

Art.1

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti elencati nell'allegata Tabella A.

Art.2

Poteri di indirizzo, direttiva e verifica

(vedasi art.30 della LR.n.20/95)

1. La Giunta regionale impartisce agli enti le opportune direttive, nel rispetto degli indirizzi generali definiti negli atti di programmazione regionale.

2. Gli Assessori regionali competenti in materia verificano la conformità dell'attività degli enti alle direttive impartite dalla Giunta, valutando la congruità dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, e ne riferiscono alla Giunta regionale, proponendo le eventuali modifiche delle direttive.

3. Dei risultati delle verifiche e delle conseguenti misure eventualmente adottate si dà conto in una relazione documentata sull'attività degli enti, che la Giunta trasmette al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

4. La relazione evidenzia, per ciascun ente e in riferimento ai diversi settori di intervento e agli indirizzi definiti negli atti di programmazione, le direttive impartite, i programmi operativi definiti, i risultati raggiunti e l'andamento economico-finanziario della gestione.

5. La relazione, corredata delle risoluzioni eventualmente approvate dalle Commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto dell'attività degli enti, è esaminata dal Consiglio regionale in un'apposita sessione, da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.3

Atti sottoposti a controllo preventivo

1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale, gli atti degli enti rientranti nelle seguenti categorie:

- a) programmi di attività;
- b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;
- c) regolamenti interni;
- d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiori a 500 milioni di lire;
- e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- f) deliberazione concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse.

2. La Giunta regionale può altresì disporre che siano sottoposti a controllo preventivo, per periodi determinati e per i soli profili di legittimità, ulteriori atti, individuati per categorie ed enti, in relazione alla loro rilevanza finanziaria o su motivata segnalazione degli organi di vigilanza e di controllo.

Art.4

Procedura del controllo

(vedasi art.30 della LR.n.20/95 – come integrato dall'art.1 della LR.n.5/09)

1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, entro dieci giorni dalla loro adozione a pena di decadenza, all'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente, ovvero, per gli atti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.3, all'Assessore regionale competente in materia di personale. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.3 sono inviati anche all'Assessore competente in materia di bilancio e, per conoscenza, al Consiglio regionale.

2. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora l'Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia all'ente proponente. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine perentorio di venti giorni. Decorso tale termine senza che la Giunta ne abbia pronunciato l'annullamento, la deliberazione diviene esecutiva.

3. Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo l'Assessore competente può per una volta soltanto, chiedere motivatamente all'ente il riesame della deliberazione. In questo caso il termine di venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento decorre dalla data di ricevimento della nuova deliberazione.

3 bis. La richiesta di elementi giustificativi può essere effettuata, per gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, anche dall'Assessore competente in materia di bilancio, con le modalità e nei termini previsti dal comma 3.

4. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, qualora l'Assessore competente abbia comunicato all'ente che nulla osta alla loro immediata esecuzione.

5. Per gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.3, le deliberazioni concernenti la richiesta di riesame e i nulla osta di cui ai commi 3 e 4 sono sempre devolute alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia.

6. Per gli atti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'art.3 i termini per l'esercizio del controllo sono raddoppiati.

7. La decorrenza dei termini di cui al presente articolo è sospesa dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

Art.5

Pareri di legittimità

1. Tutti gli atti deliberativi degli enti devono essere corredati del parere del coordinatore generale dell'ente sulla loro legittimità. I coordinatori rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art 6

Revisione economico-finanziaria

1. I collegi dei revisori dei conti o dei sindaci vigilano sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione degli enti e, a tal fine, oltre agli altri compiti ad essi eventualmente attribuiti:

- a) verificano, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente;
- b) redigono la relazione al conto consuntivo, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;
- c) vigilano, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione.

2. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, agli organi di gestione dell'ente e all'Assessore regionale cui compete il controllo.

3. Il collegio dei revisori dei conti o dei sindaci, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce tempestivamente all'Assessore regionale cui compete il controllo.

4. I revisori dei conti e i sindaci hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'ente e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.

4 bis. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci è attribuita un'indennità di carica annua determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art.7

Poteri di vigilanza

1. La Giunta regionale può disporre in ogni tempo ispezioni ed accertamenti diretti sull'attività degli enti, ai sensi dell'art.22 della legge regionale 26 agosto 1988, n.32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale).

Art.8

Prima applicazione della nuova disciplina sul controllo preventivo

1. Le deliberazioni il cui procedimento di controllo non si è concluso alla data di entrata in vigore della presente legge e che non rientrano nelle categorie di cui al comma 1 dell'art.3 sono restituite, entro sette giorni, a cura dell'ufficio controllo enti, agli organi che le hanno adottate, i quali ne dichiarano l'esecutività, previa acquisizione del parere di cui all'art.5.

2. Le deliberazioni il cui procedimento di controllo non si è concluso alla data di entrata in vigore della presente legge e che rientrano nelle categorie di cui al comma 1 dell'art.3 sono trasmesse, entro sette giorni, a cura dell'ufficio controllo enti, all'Assessore competente per il controllo. Si applicano le procedure di cui all'art.4 ed i termini recati dal medesimo articolo decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Assessore.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n.112 (Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della Presidenza della Giunta e degli Assessorati nonché il funzionamento degli organi collegiali), al fine di adeguare l'articolazione e le competenze degli uffici dell'Amministrazione regionale alle modifiche delle procedure di controllo recate dalla presente legge.

Art.9

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative, regolamentari e degli statuti degli enti di cui alla Tabella A in contrasto con la presente legge.

2. In particolare sono abrogati:

- a) le parole: "attraverso apposito ufficio della Presidenza della Giunta" nell'art.4, lettera b), della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1;
- b) i commi primo, secondo, terzo, terzo bis e settimo dell'art.34 della legge regionale 5 maggio 1983, n.11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), modificato dall'art.105 della legge regionale 11 aprile 1985, n.5 (legge finanziaria 1985), e l'art.106 della medesima legge regionale n.5 del 1985.

Palomba

TABELLA A

(come modificata dalla LR.n.24/1999 e LR.n.5/2009 e LR.n.12/2011)

Agricoltura e riforma agro-pastorale

- 1) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS)
- 2) Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)
- 3) Istituto incremento ippico della Sardegna (III)
- 4) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC)

Industria

- 5) Ente minerario sardo (EMSA)
- 6) Stazione sperimentale del sughero (SSS)

Lavori pubblici

- 7) Ente Acque della Sardegna (ENAS)
- 8) Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF)
- 9) Istituti autonomi per le case popolari (IACP)

Turismo, artigianato e commercio

- 10) Ente sardo industrie turistiche (ESIT)
- 11) Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA)

Igiene, sanità e assistenza sociale

12) Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS)

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

13) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)

14) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)

Trasporti

15) Azienda regionale sarda trasporti (ARST)

Difesa dell'ambiente

16) Ente foreste della Sardegna (EFS)

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n.5 – Art.1 –

23. Gli enti strumentali della Regione e le agenzie regionali sono soggetti ai controlli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). Il controllo si estende anche agli atti attinenti alle procedure concorsuali, alla costituzione di rapporti di lavoro e all'attribuzione di incarichi di consulenza. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale, con deliberazione approvata su proposta dell'Assessore competente, di disporre la non sottoposizione a controllo di tali atti. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli assessori competenti per materia, previa acquisizione del parere espresso dalla competente Commissione consiliare, è approvata una revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A, in conformità alla presente disposizione.

24. Alla legge regionale n. 14 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La richiesta di elementi giustificativi può essere effettuata, per gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, anche dall'Assessore competente in materia di bilancio, con le modalità e nei termini previsti dal comma 3.";

b) la tabella A è modificata come segue:

"TABELLA A

Presidenza

1) Osservatorio economico

2) Sardegna ricerche Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

3) Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate

Difesa dell'ambiente

4) Ente foreste della Sardegna

5) Conservatoria delle Coste della Sardegna

6) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Sardegna (ARPAS)

Agricoltura e riforma agro-pastorale

7) Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)

8) Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRI Sardegna)

9) LAORE Sardegna

Turismo, artigianato e commercio

10) Sardegna promozione

Lavori pubblici

11) Ente acque Sardegna (ENAS)

12) Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)

Lavoro

13) Agenzia regionale per il lavoro

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

14) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)

15) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)

Igiene, sanità e assistenza sociale

16) Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS)";

c) nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "500 milioni di lire" sono sostituite dalle parole "500 mila euro";

d) nel comma 6 dell'articolo 4 la parola "raddoppiati" è sostituita dalle parole "pari a venti giorni lavorativi".

=====

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1995, n.20

Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 1 giugno 1999, n.24 – 30 giugno 2011, n.12*)

TITOLO I
NORME COMUNI

Art.1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Nelle more dell'approvazione di norme organiche di riforma, la presente legge disciplina, secondo principi comuni di semplificazione e razionalizzazione, l'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale elencati nel comma 2 e di seguito denominati "enti", al fine di:

- a) ridurre il numero degli organi di amministrazione e dei loro componenti, pur confermando le attuali competenze di nomina e senza escludere del tutto, alla luce delle competenze e degli ambiti di intervento dei singoli enti, la rappresentanza degli interessi locali e sociali;
- b) distinguere le funzioni di carattere prevalentemente gestionale dei consigli di amministrazione dalle funzioni di carattere tecnico-scientifico, attribuendo queste ultime, negli enti di ricerca, ad appositi organi specificamente qualificati;
- c) introdurre una disciplina uniforme in materia di requisiti, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e compensi degli amministratori degli enti.

2. Per tali fini, la presente legge reca norme di modifica dell'ordinamento dei seguenti enti:

- a) Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT);
- b) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);
- c) Istituto incremento ippico della Sardegna (III);
- d) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC);
- e) Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS);
- f) Stazione sperimentale del sughero (SSS);
- g) Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);
- h) Ente sardo industrie turistiche (ESIT);
- i) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);
- l) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- m) Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);
- n) Ente autonomo del Flumendosa (EAF);
- o) Azienda regionale sarda trasporti (ARST);
- p) Istituti autonomi case popolari (IACP);
- q) Ente minerario sardo (EMSA).

Art.2

Direttiva sulle società ed aziende partecipate dagli enti strumentali della Regione

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una direttiva con la quale impegna gli enti strumentali della Regione a promuovere l'adeguamento statutario della composizione degli organi di amministrazione di eventuali società ed aziende da essi controllate o partecipate ai principi organizzativi stabiliti dalla presente legge.

2. Con la stessa direttiva gli enti saranno altresì impegnati ad intervenire perché gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione delle società ed aziende da loro controllate o partecipate siano contenuti nei limiti stabiliti per gli amministratori degli enti medesimi.

3. Dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo si dà conto nella relazione prevista dall'art.2 della legge regionale 15 maggio 1995, n.14, così come integrato dall'art.30 della presente legge.

Art.3

Competenze e procedure di nomina

1. Gli amministratori degli enti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima quando prevista; la deliberazione è adottata su proposta del Presidente della Giunta, sentito l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l'Assessore competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente.

2. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti dalla presente legge sono richiesti a cura del Presidente della Giunta regionale ai titolari del potere di designazione o di proposta entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza degli organi o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza.

3. Si applicano le norme sui poteri sostitutivi recate dalla legge regionale 3 maggio 1995, n.11, ivi compreso quanto disposto dal comma 2 dell'art.3 della medesima legge per quanto riguarda le designazioni e le proposte da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

Art.4

Requisiti degli amministratori

1. I presidenti degli enti devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata esperienza professionale o attività di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Gli altri componenti dei consigli di amministrazione degli enti, ove le norme dettate per ciascun ente dagli articoli seguenti non prevedano ulteriori o diversi requisiti, devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere.

3. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono d'ufficio dalla carica, coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla Legge 18 gennaio 1992, n.16.

4. Non possono essere nominati amministratori di un ente i dipendenti del medesimo ente.
5. L'incarico di amministratore è incompatibile:
- a) con la carica di sindaco e assessore comunale di comune con oltre 5.000 abitanti, presidente e assessore di comunità montana, presidente e assessore provinciale, regionale, parlamentare nazionale ed europeo;
 - b) con la qualità di componente di un organo o ufficio tenuto ad esprimere pareri o ad esercitare controlli su atti dell'ente per il quale si procede alla nomina;
 - c) con l'ufficio di magistrato ordinario o delle giurisdizioni contabili, amministrative e speciali, di avvocato o procuratore presso l'Avvocatura di Stato;
 - d) con l'appartenenza alle forze armate in servizio permanente effettivo;
 - e) con la posizione di dipendente, anche a tempo determinato, regionale o degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale;
 - f) con l'appartenenza all'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta o di un Assessore;
 - g) con l'incarico di amministratore in altro ente tra quelli elencati all'art.1
 - h) con la posizione di dipendente dello Stato in qualifica dirigenziale.
6. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 8, a pena di decadenza dalla carica.

7. Le cause di incompatibilità previste dal comma 5 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, dell'incarico o collocamento in aspettativa.

8. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica, a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.

9. La nomina ad amministratore di un ente determina, per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di provenienza provvedono a versare i relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente interessato, il quale procede al recupero delle quote a carico dell'amministratore. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

10. L'incompatibilità con le cariche di amministratore locale non si applica ai componenti dei consigli di amministrazione dell'ISRE, limitatamente al sindaco di Nuoro, dell'ESAF, al componente di cui al comma 2 dell'art.23, dell'ARST, limitatamente ai componenti di cui alla lettera a) dell'art.25.

11. Decadono dalla carica di amministratore coloro che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte.

Art.5

Publicità delle situazioni patrimoniali

1. A coloro che siano stati nominati amministratori degli enti si applicano le norme recate dagli articoli 12, 13 e 14 della Legge 5 luglio 1982, n.441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), con le modificazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le dichiarazioni e gli atti devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale.

3. Spetta al Presidente della Giunta regionale effettuare la diffida di cui all'art.7 della Legge n.441 del 1982.

4. In caso di inottemperanza alla diffida il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica.

Art.6

Compensi

(come modificato dall'art.18 della LR.n.12-11)

1. Ai presidenti degli enti compresi nel primo gruppo della allegata tabella A è attribuita una indennità di carica mensile pari alla retribuzione complessiva spettante ad un dipendente dell'Amministrazione regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale con venti anni di anzianità, maggiorata dell'indennità di carica prevista per il coordinatore generale.

2. Ai presidenti degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A è attribuita una indennità di carica mensile pari all'80 per cento di quella di cui al comma 1.

3. Ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti elencati nella tabella A è attribuita una indennità di carica pari al cinquanta per cento della indennità spettante al presidente dell'ente.

4. Ai presidenti e ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui alla tabella A, collocati in aspettativa senza assegni dalle rispettive amministrazioni di provenienza, è attribuita una eventuale integrazione alla indennità di carica, al fine di equiparare tale indennità al trattamento economico in godimento.

4 bis. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci è attribuita un'indennità di carica annua determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.;

5. *(abrogato)*

6. *(abrogato)*

7. Agli amministratori e ai componenti dei comitati tecnico-scientifici, con esclusione del presidente, è attribuito un gettone di presenza giornaliero di lire 200.000 per la partecipazione alla seduta dell'organo, con un massimo di cinquanta sedute annue.

8. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci e dei comitati tecnico-scientifici è attribuito il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante le disponibilità esistenti nei bilanci degli enti compresi nella tabella A.

Art.7

Divieto di assunzione di incarichi

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli amministratori e ai componenti i collegi dei revisori

o dei sindaci degli enti di assumere incarichi in organi di amministrazione o di controllo di società controllate o partecipate, o di consorzi, qualora non disposto diversamente dai relativi statuti consortili, a cui appartiene l'ente.

2. L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma 1 comporta la decadenza dall'incarico di amministratore o di componente il collegio dei revisori o dei sindaci dell'ente.

Art.8

Soppressione di organi esecutivi

1. Sono abrogate le norme dell'ordinamento degli enti che prevedono la nomina, in seno ai consigli di amministrazione, di comitati, giunte ed altri organi esecutivi comunque denominati.

2. Le funzioni già attribuite a tali organi sono esercitate dai presidenti degli enti.

Art.9

Soppressione delle cariche di vicepresidente

1. Sono abrogate le norme dell'ordinamento degli enti che prevedono la nomina di vicepresidenti.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente di un organo collegiale di uno degli enti ne esercita le funzioni uno dei componenti dell'organo, all'uopo designato dal presidente stesso, o in mancanza il più anziano di età.

Art.10

Validità delle deliberazioni degli organi collegiali

1. Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali previsti dalla presente legge è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Nel caso di deliberazioni adottate con la presenza di due soli componenti è necessaria l'unanimità dei presenti

Art.11

Collegi dei revisori dei conti e dei sindaci

1. Ove non diversamente disposto dagli articoli seguenti, i collegi dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti sono composti da tre membri, prescelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88.

2. Nei confronti dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 lettere a), b), c), d), f), 6, 7, 8 e 11 dell'art.4.

Art.12

Comitati tecnico-scientifici

1. Presso il CRAS, l'III, l'IZC e l'ISRE è istituito un comitato tecnico-scientifico che propone, nell'ambito delle direttive emanate dalla Giunta regionale in attuazione del comma 1 dell'art.2 della legge regionale 15 marzo 1995, n.14, avvalendosi della collaborazione del coordinatore generale, i programmi annuali e pluriennali di attività dell'ente, che vengono approvati dal Consiglio di amministrazione.

2. Il comitato verifica i risultati conseguiti, lo stato di attuazione dei programmi e le esigenze di adeguamento dei medesimi e può formulare proposte sull'attività tecnico-scientifica dell'ente.

3. Il comitato inoltre esprime il proprio parere:

- a) sui progetti finalizzati riguardanti le attività di istituto che l'ente intende realizzare;
- b) sui corsi di formazione professionale ed aggiornamento del personale dell'ente;
- c) sulle problematiche che il presidente o il consiglio di amministrazione dell'ente ritengano di sottoporre al suo esame.

4. I comitati tecnico-scientifici sono composti da non più di tre esperti di materie attinenti all'attività dell'ente, scelti tra docenti universitari e ricercatori di riconosciuta fama, presieduti dai presidenti degli enti e durano in carica quanto i consigli di amministrazione degli enti nei quali sono previsti.

5. I comitati tecnico-scientifici sono nominati dai consigli di amministrazione dei rispettivi enti entro trenta giorni dal loro insediamento. Qualora la nomina non sia effettuata entro tale termine, ad essa provvede in via sostitutiva la Giunta regionale.

TITOLO II

NORME SUI SINGOLI ENTI

Art.13

Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'art.3, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri sei membri di cui:

- a) tre eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due;
- b) tre designati dalla Giunta regionale, di cui uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle centrali di cooperazione.

2. Il collegio dei sindaci dell'ERSAT, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre membri, di cui due prescelti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.11 e uno designato dal Ministero del Tesoro. Il presidente è eletto all'interno del collegio.

Art.14

Centro regionale agrario sperimentale (CRAS)

1. Il consiglio di amministrazione del Centro regionale agrario sperimentale (CRAS) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'art.3, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri.

2. La commissione tecnica prevista dall'art.17 dello statuto del CRAS, allegato alla legge regionale 19 giugno 1956, n.22, è soppressa.

Art.15



Istituto incremento ippico della Sardegna (III)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna (III) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'art.3, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri, di cui uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dall'Associazione regionale allevatori, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Art.16

Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'art.3, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri.

2. Il collegio dei sindaci dell'IZC, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dal presidente, dal Ministro del Tesoro, e da due membri prescelti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.11.

Art.17

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità, di cui uno designato dal Ministro della Sanità e quattro eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.

2. Il collegio dei revisori dell'IZS, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro della Sanità, uno designato dal Ministro del Tesoro ed uno prescelto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.11.

Art.18

Stazione sperimentale del sughero (SSS)

1. Il consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del sughero (SSS) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'art.3 ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri, di cui uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni professionali agricole e dalle organizzazioni degli artigiani e degli industriali del sughero.

Art.19

Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'art.3.

2. Uno dei membri è prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative.

Art.20

Ente sardo industrie turistiche (ESIT)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente sardo industrie turistiche (ESIT) è composto da un presidente e due membri, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'art.3.

Art.21

Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)

1. I consigli di amministrazione degli Enti per il diritto allo studio universitario (ERSU) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono composti, oltre che dal presidente, da:

- a) due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
- b) un rappresentante dell'Università, eletto dal corpo docente e dai ricercatori;
- c) un rappresentante degli studenti, che sia in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletto dagli studenti medesimi.

2. La durata dei consigli di amministrazione degli ERUS è pari a quella dei consigli di amministrazione delle rispettive Università.

3. Ai sensi dell'art.25 della Legge 2 dicembre 1991, n.390 (Norme sul diritto agli studi universitari), i presidenti degli ERUS sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con i Rettori delle rispettive Università.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i consigli di amministrazione degli ERUS sono ricostituiti entro il 15 dicembre 1995.

5. I collegi dei revisori dei conti degli ERUS, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono composti da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88.

Art.22

Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal sindaco di Nuoro e da altri due membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

2. È nominato presidente dell'ente il componente del consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio regionale col maggior numero di voti.

Art.23

Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) è composto da un presidente e due membri, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e

le procedure di cui all'art.3.

2. Uno dei membri è prescelto fra i sindaci di comuni ove vi siano impianti trasferiti all'ESAF.

Art.24

Ente Acque della Sardegna (EnAS)

(come modificata dalla LR.n.24/99 – art.18 LR.n.12-11)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) è composto da un presidente e due membri, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'art.3.

Art.25

Azienda regionale sarda trasporti (ARST)

1. Il consiglio di amministrazione dell'ARST è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) due rappresentanti degli enti locali, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
 - b) tre esperti in materia di trasporti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio regionale tra i componenti del consiglio di amministrazione.

Art.26

Istituti autonomi case popolari (IACP)

1. I consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP) sono composti da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, le forme e le procedure di cui all'art.3.

2. Due dei membri sono designati dal Consiglio provinciale, con voto limitato, ed uno è prescelto dalla Giunta regionale in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni degli assegnatari maggiormente rappresentative.

3. La composizione del collegio dei sindaci è quella determinata dalla Legge 22 ottobre 1971, n.865.

Art.27

Ente minerario sardo (EMSA)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente minerario sardo (EMSA) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'art.3.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.28

Termini per le nomine e durata in carica degli organi

1. In sede di prima applicazione della presente legge i presidenti, gli altri componenti dei consigli di amministrazione, i revisori dei conti ed i sindaci degli enti sono nominati entro il termine tassativo del 31 ottobre 1995 e cessano dalla carica il 30 giugno 1996.

2. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti dalla presente legge sono richiesti entro il 20 settembre 1995 e devono pervenire entro il termine perentorio del 10 ottobre 1995.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi degli ERSU.

4. Si applicano le norme sui poteri sostitutivi recate dall'art.3 della legge regionale 3 maggio 1995, n.11, le norme recate dagli articoli 4 e 5 della medesima legge. Il termine per le nomine stabilito nel comma 1 tiene luogo della scadenza del termine di proroga cui si riferiscono i citati articoli della legge regionale n.11 del 1995.

Art.29

Cessazione degli organi in carica e divieto di rinnovo delle nomine

1. Gli organi in carica negli enti di cui alla presente legge, non scaduti, cessano dalle loro funzioni all'atto della nomina degli organi previsti dalla presente legge. Essi decadono comunque il 31 ottobre 1995.

2. I componenti di organi di amministrazione e controllo degli enti nominati prima del 30 settembre 1994 ed i commissari straordinari degli enti non possono, in sede di prima applicazione della presente legge, essere nominati amministratori, commissari straordinari, revisori o sindaci degli enti nei quali attualmente esercitano tali funzioni.

Art.30

Procedure di controllo

1. Fino all'approvazione di norme organiche di riforma, ad integrazione di quanto previsto dall'art.2 della legge regionale n.14 del 1995, la relazione sull'attività degli enti viene predisposta trimestralmente dalla Giunta regionale ed inviata al Consiglio regionale per l'esame da parte della Commissione consiliare competente per materia.

2. La suddetta relazione deve individuare anche l'entità dei movimenti finanziari di entrata e di uscita dell'ente, nonché l'ammontare dei costi sostenuti e dei ricavi realizzati nel periodo considerato.

3. Fino al 30 giugno 1996, la disposizione sull'invio di atti al Consiglio regionale recata dal comma 1 dell'art.4 della legge regionale n.14 del 1995 si applica, a pena di decadenza, sugli atti indicati alle lettere a), b), d) ed f) del comma 1 dell'art.3 della medesima legge.

Art.31

Commissariamento degli Enti provinciali del turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che ridefinisca la ripartizione delle competenze amministrative in materia turistica e disponga lo scioglimento degli Enti provinciali per il turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, tali enti sono amministrati, fino al 30 giugno 1996, da commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della

Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima, secondo le procedure e le forme di cui all'art.3.

2. Ai commissari straordinari si applicano le norme sugli amministratori degli enti recate dall'art.4 e le norme di cui al comma 1 dell'art.28.

3. I commissari straordinari, entro il 31 gennaio 1996, tutti gli adempimenti preliminari necessari per lo scioglimento degli enti, compreso il prospetto del personale dipendente e la certificazione dello stato patrimoniale.

Art.32

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge, ed in particolare l'art.1, ultimo comma, legge regionale 2 dicembre 1971, n.27.

2. Sono abrogati inoltre:

- a) il periodo compreso tra le parole "prima di procedere" e le parole "competente per materia", contenuto nella lett. r) del primo comma dell'art.4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 (Norme sulla organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali);
- b) le parole "sentito il parere della competente Commissione consiliare" contenute nel primo comma dell'art.6 della legge regionale 19 gennaio 1984, n.5 (Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in "Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)").

TABELLA A

(come modificata dalla LR.n.24/99 – art.18 LR.n.12-11)

Primo gruppo:

- Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT);
- Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);
- Ente minerario sardo (EMSA);
- Ente Acque della Sardegna (EnAS);
- Azienda regionale sarda trasporti (ARST);
- Ente foreste della Sardegna (EFS).

Secondo gruppo:

- Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);
- Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);
- Istituto incremento ippico della Sardegna (III);
- Istituto zootecnico caseario per la Sardegna (IZC);
- Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS);
- Stazione sperimentale del sughero (SSS);
- Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);
- Ente sardo industrie turistiche (ESIT);
- Istituto superiore regionale etnografico (ISRE).

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n.25

Proroga dei termini di scadenza degli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali.

Art.1

1. Il termine di cessazione dalla carica dei presidenti, degli altri componenti dei consigli di amministrazione, dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti regionali, nonché dei commissari degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, di cui al comma 1 dell'art.28 e al comma 1 dell'art.31 della legge regionale 23 agosto 1995, n.20, previsto per il 30 giugno 1996, è prorogato al 31 marzo 1997, intendendosi corrispondentemente sostituita la data di scadenza riportata nei singoli provvedimenti di nomina.

Art. 1

Operatività delle competenze in materia di servizi per il lavoro

1. Nelle more del riordino istituzionale degli enti territoriali e del sistema dei servizi per il lavoro e lo sviluppo, il personale impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006, compreso il personale professionalizzato di CSL della Provincia di Carbonia Iglesias, indipendentemente dalla forma contrattuale applicata, nonché quello di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie), è trasferito all'Agenzia regionale per il lavoro.

2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), mantenendo presso l'Agenzia regionale del lavoro la tipologia contrattuale in essere alla data di approvazione della presente legge, ovvero l'ultimo contratto operante negli ultimi diciotto mesi.

3. In attesa del riordino di cui al comma 1, il personale continua ad operare con le stesse funzioni precedentemente svolte presso gli enti territoriali di provenienza, al fine di dare continuità e garantire le competenze delegate.

4. L'Agenzia regionale per il lavoro adegua, qualora necessario, la propria pianta organica ed avvia entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le procedure per l'espletamento di "corsi-concorso" con riguardo alla esperienza lavorativa maturata.

5. La procedura selettiva individuata dal presente articolo si conclude entro il 31 dicembre 2013.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto alla UPB S06.06.004 in conto residui e, successivamente alla sua approvazione, nei corrispondenti capitoli ed UPB del bilancio annuale 2013 e in quello pluriennale.

Art. 2

Operatività dei PLUS

1. Per consentire la piena operatività dell'Ufficio di piano di ciascun Piano unitario locale dei servizi (PLUS) anche gli oneri relativi a detto personale sono da considerarsi oneri correlati all'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale.

Art. 3

Indennità degli organi di controllo e revisione

1. In via di interpretazione autentica, l'articolo 6, comma 4 bis, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), introdotto dall'articolo 18 comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), si interpreta nel senso che le indennità ivi previste competono anche ai componenti degli organi di controllo e di revisione nominati prima dell'entrata in vigore della legge n. 12 del 2011.

Art. 4

Omogeneizzazione organizzativa nel comparto della formazione professionale

1. Nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), può essere iscritto a domanda, a cura del competente Assessorato, alla lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008). Per l'attuazione della presente disposizione si provvede con le somme già stanziate dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 2 (Autorizzazione all'intervento finanziario della SFIRS Spa per l'infrastrutturazione, il risparmio e l'efficientamento energetico dell'area industriale di Portovesme - Sulcis, incremento della dotazione finanziaria relativa agli interventi per il Parco geominerario e norme urgenti in materia di sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali). Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2013 è conseguentemente soppresso.

Oggetto: Legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, art. 6, comma 4 bis e Legge regionale 29 aprile 2013, n. 10. - Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti degli organi di controllo degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, concernente la semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale;

VISTO in particolare il comma 4 bis dell'art. 6 della citata legge regionale n. 20 del 1995, introdotto dall'art. 18, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, che dispone che l'indennità di carica annua spettante ai componenti degli organi di controllo degli enti di cui alla predetta legge regionale è determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 29 aprile 2013, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale ed in particolare l'art. 3, che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 6, comma 4 bis, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, nel senso che le indennità ivi previste competono anche ai componenti degli organi di controllo e di revisione nominati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2011;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.15/22 del 29 marzo 2013, che stabilisce i compensi annui spettanti agli organi di controllo e agli organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30/7 del 30 luglio 2013 recante "Legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, art. 6, comma 4 bis e Legge regionale 29 aprile 2013 n.10, art.3 - Indennità di carica spettante ai componenti degli organi di controllo e di revisione";

RITENUTO di dover provvedere in proposito,

DECRETA

ART. 1 Ai componenti degli organi di controllo e di revisione degli enti, agenzie, fondazioni, società e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, controllati e/o partecipati dalla Regione, è attribuita un'indennità di carica annua onnicomprensiva, determinata nella misura e nei modi indicati dalla deliberazione della Giunta regionale n.15/22 del 29 marzo 2013, così come di seguito riportato:

1) società e organismi regionali con attivo patrimoniale superiore a euro 40 milioni:

-presidente collegio sindacale: 16.000 euro
-componente collegio sindacale: 12.000 euro

oppure

-sindaco unico: 16.000 euro

2) società e organismi regionali con attivo patrimoniale inferiore o uguale a euro 40 milioni:

- presidente collegio sindacale: 14.000 euro
- componente collegio sindacale: 10.000 euro

oppure

- sindaco unico: 14.000 euro

3) enti, agenzie e organismi regionali con volume di entrate accertate superiore a euro 40 milioni:

- presidente collegio sindaci/revisori: 16.000 euro
- componente collegio sindaci/revisori: 12.000 euro

oppure

- sindaco/revisore unico: 16.000 euro

4) enti, agenzie e organismi regionali con volume di entrate accertate inferiore o uguale a euro 40 milioni:

- presidente collegio dei sindaci/revisori: 14.000 euro
- componente collegio dei sindaci/revisori: 10.000 euro

oppure

- sindaco/revisore unico: 14.000 euro;

5) società per azioni a totale partecipazione regionale ARST s.p.a. e SFIRS s.p.a., in ragione delle peculiarità e della complessità dell'attività societaria:

- presidente collegio sindacale 24.000 euro;
- componente collegio sindacale 16.000 euro.

ART. 2 Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 e della deliberazione di Giunta regionale n.30/7 del 30 luglio 2013, l'indennità come sopra determinata, compete anche ai componenti degli organi di controllo e di revisione degli enti di cui alla legge regionale 23 agosto 1995 n. 20, nonché degli enti le cui leggi istitutive o i cui statuti rinviino sul punto alla predetta L.R. 20/1995, nominati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, purchè ancora in carica a tale data e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale n.12/2011.

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale.

Il Presidente
F.to Ugo Cappellacci

=====

DPG n. 118 DEL 28 agosto 2013 - Prot. n. 22142

Oggetto: Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti degli organi di controllo degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. Rettifica decreto Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, concernente la semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale;

VISTO in particolare il comma 4 bis dell'art. 6 della citata legge regionale n. 20 del 1995, introdotto dall'art. 18, comma 7, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, che dispone che l'indennità di carica annua spettante ai componenti degli organi di controllo degli enti di cui alla predetta legge regionale è determinata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.15/22 del 29 marzo 2013, che stabilisce i compensi annui spettanti agli organi di controllo e agli organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione;

VISTO il proprio decreto n. 113 del 5 agosto 2013, con il quale è stata determinata, nella misura e nei modi indicati dalla deliberazione della Giunta regionale n.15/22 del 29 marzo 2013, l'indennità di carica annua onnicomprensiva spettante ai componenti degli organi di controllo e di revisione degli enti, agenzie, fondazioni, società e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, controllati e/o partecipati dalla Regione;

RILEVATO che, per mero errore materiale, nel citato decreto n. 113 del 5 agosto 2013 sono stati indicati, nelle parti relative al sindaco unico e al revisore unico (art. 1), degli importi non corrispondenti a quelli fissati per i medesimi organi dalla deliberazione della Giunta regionale n.15/22 del 29 marzo 2013;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla rettifica dell'art. 1 del citato decreto,

DECRETA

L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013 è rettificato nel seguente modo:

“ART. 1 - Ai componenti degli organi di controllo e di revisione degli enti, agenzie, fondazioni, società e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, controllati e/o partecipati dalla Regione, è attribuita un'indennità di carica annua onnicomprensiva, determinata nella misura e nei modi indicati dalla deliberazione della Giunta regionale n.15/22 del 29 marzo 2013, così come di seguito riportato:

1) società e organismi regionali con attivo patrimoniale superiore a euro 40 milioni:

-presidente collegio sindacale: 16.000 euro
-componente collegio sindacale: 12.000 euro

oppure

-sindaco unico: 18.000 euro

2) società e organismi regionali con attivo patrimoniale inferiore o uguale a euro 40 milioni:

-presidente collegio sindacale: 14.000 euro
-componente collegio sindacale: 10.000 euro

oppure

-sindaco unico: 16.000 euro

3) enti, agenzie e organismi regionali con volume di entrate accertate superiore a euro 40 milioni:

-presidente collegio sindaci/revisori: 16.000 euro
-componente collegio sindaci/revisori: 12.000 euro

oppure

-sindaco/revisore unico: 18.000 euro

4) enti, agenzie e organismi regionali con volume di entrate accertate inferiore o uguale a euro 40 milioni:

-presidente collegio dei sindaci/revisori: 14.000 euro
-componente collegio dei sindaci/revisori: 10.000 euro

oppure

-sindaco/revisore unico: 16.000 euro

5) società per azioni a totale partecipazione regionale ARST s.p.a. e SFIRS s.p.a., in ragione delle peculiarità e della complessità dell'attività societaria:

-presidente collegio sindacale 24.000 euro
-componente collegio sindacale 16.000 euro.”

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale.

Il Presidente
F.to Ugo Cappellacci